



COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO

Provincia di POTENZA

PATTO DI INTEGRITA'**(Art.1 co.17 Legge 190/2012)**

Articolo 1 – Il presente Patto d'integrità obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d'impresе, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Articolo 2 – Il presente Patto d'integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante.

Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto.

In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

Articolo 3 – L'appaltatore:

1. Dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;

2. Dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e si impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;

	3. Esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale,	
	4. Assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;	
	5. Assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;	
	6. Segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque ed, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'Art.1, comma 51, della L.190/2012;	
	7. Informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;	
	8. Collabora con le forze di pubblica sicurezza denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo di esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;	
	9. Acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;	

	B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;	
	C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D.	
	confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli	
	a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H.	
	autotrasporti per conto di terzi; I. guardania dei cantieri;	
	10. Inserisce la clausole di integrità ed anticorruzione di cui sopra nei contratti	
	di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;	
	11. Comunica tempestivamente alla Prefettura ed all'Autorità giudiziaria	
	tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei	
	confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa;	
	questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del	
	contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del	
	contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.. La risoluzione	
	interrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che	
	abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto,	
	sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il	
	delitto previsto dall'articolo 317 del c.p..	
	Articolo 4 – La stazione appaltante:	
	1. Rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;	
	2. Avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del	
	personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del	
	contratto, in caso di violazione di detti principi;	
	3. Avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del	
	personale nel caso di violazione del proprio “ <i>Codice di comportamento dei</i>	
	<i>dipendenti</i> ” e del D.P.R. 62/2013 (<i>Regolamento recante codice di</i>	

comportamento dei dipendenti pubblici);

4. Si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;

5. Segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità Giudiziaria;

6. Rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5 – La violazione del Patto d'integrità è decretata dalla Stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. L'esclusione dalla gara;

2. L'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;

3. La risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;

4. L'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

5. La responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura

del 10 % del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della
cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno
maggiore;

6. L'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto.

Articolo 6 – Il presente vincola l’operatore economico per tutta la durata della procedura di gara, e in caso di aggiudicazione, sino al completamento a regola d’arte, della prestazione contrattuale.